

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio finanza locale	autonomielocali@certregione.fvg.it finanzalocale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555558 fax + 39 0432 555578, 0432 555143 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## **Norme regionali di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione, con particolare riguardo al patto di stabilità interno e altre norme contabili**

- **Norme in materia di patto di stabilità interno**
- **Norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici**
- **Norme in materia di enti deficitari e dissestati**
- **Norme in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali**
- **Norme in materia di tempistica per l'approvazione dei documenti contabili per l'esercizio 2015**

### **AVVERTENZA**

**Il presente testo è redatto al solo scopo di facilitare la consultazione della normativa regionale vigente.**

*(aprile 2015)*

**A cura del Servizio finanza locale**  
**Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme**  
**Via Sabbadini, 31 - UDINE**

*Direttore: Salvatore Campo*

*Responsabile di P.O: Alessandra Mossenta*

*Elaborazione a cura di Andrea Battiston*

# **Norme in materia di patto di stabilità interno**

## **Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale (Legge finanziaria 2015)>>**

### **Art. 14**

#### **(Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)**

- 1.** Le disposizioni di cui al presente articolo integrano la disciplina del "Sistema regionale integrato" di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), in attuazione del protocollo d'intesa tra lo Stato e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per gli esercizi 2014-2017, siglato in data 23 ottobre 2014. In particolare sono definite per gli enti locali della regione le norme che prevedono il concorso dei medesimi enti alle manovre di finanza pubblica nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riferimento al patto di stabilità e al contenimento della spesa.
- 2.** Le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono tenuti:
  - a) a conseguire, per ciascuno degli anni 2015-2017, un saldo finanziario in termini di competenza mista in attuazione e nel rispetto di quanto definito nell'ambito del protocollo Stato-Regione e dalle disposizioni contenute nella normativa statale vigente;
  - b) a ridurre il proprio debito residuo rispetto all'esercizio precedente;
  - c) ad assicurare una riduzione della spesa di personale, secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 12, commi 25 e seguenti, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
- 3.** Il saldo finanziario di competenza mista, dato dalla differenza tra entrate finali e spese finali, è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
- 4.** Per il triennio 2015-2017, sulla base di quanto sottoscritto nel protocollo d'intesa Stato-Regione del 23 ottobre 2014, ai fini della determinazione del saldo di cui al comma 3, sono escluse le restituzioni di somme dagli enti locali alla Regione.
- 5.** Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera a), ai fini dell'equilibrio complessivo della manovra di finanza pubblica e in relazione all'obiettivo specifico in termini di saldo finanziario di competenza mista assegnato agli enti locali della Regione nell'ambito del protocollo Stato-Regione per gli anni 2014-2017, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio, soggetti al patto di stabilità interno, spazi finanziari di spesa e, contestualmente e per lo stesso importo, provvede a rideterminare il proprio obiettivo programmatico. Gli spazi finanziari sono autorizzati a fronte di pagamenti in conto capitale degli enti locali stessi. La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per il 2015, in una percentuale pari al 45 per cento dell'obiettivo specifico del saldo finanziario in termini di competenza mista assegnato al sistema degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia in base al protocollo Stato-Regione sul patto di stabilità per gli anni 2014-2017.
- 6.** La cessione di spazi finanziari da parte della Regione è quantificata, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, in una percentuale pari almeno al 30 per cento dell'obiettivo specifico del saldo finanziario in

termini di competenza mista assegnato al sistema degli enti locali, nel rispetto dell'equilibrio e dei vincoli del patto di stabilità previsti per l'ente Regione.

**7.** Ai fini dell'equilibrio di cui al comma 5, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio soggetti al patto di stabilità interno anche gli spazi finanziari orizzontali di spesa resi disponibili da Comuni e Province che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo definito ai sensi del comma 2, lettera a), assicurando in via prioritaria la cessione di spazi finanziari orizzontali, a favore dei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti che sostengono spese inderogabili connesse alla gestione diretta di servizi socio assistenziali.

**8.** Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali entro il 30 aprile di ogni anno del triennio 2015/2017:

a) è determinata l'entità dell'obiettivo specifico in termini di saldo di competenza mista assegnato per ogni anno del triennio 2015/2017 a ogni ente locale anche in relazione al riparto degli spazi finanziari verticali regionali di cui ai commi 5 e 6;

b) sono definiti i termini e le modalità del monitoraggio sul patto di stabilità, nonché le direttive relative alla modulistica.

**9.** La Giunta regionale può ridefinire gli obiettivi specifici in termini di saldo finanziario di competenza mista a carico dei singoli enti locali, in esito ai monitoraggi relativi alle dichiarazioni di cessione di spazi verticali e orizzontali e alle richieste di acquisizione dei medesimi, nonché le relative tempistiche di attuazione. Le tempistiche devono comunque rispettare le scadenze fissate dal protocollo Stato-Regione per gli anni dal 2014 al 2017 per l'invio dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini delle operazioni di monitoraggio effettuate dallo Stato per una verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.

**10.** La modulistica di cui al comma 8, lettera b), e le eventuali modifiche e integrazioni, necessarie anche per effetto di sopravvenute disposizioni regionali o statali, sono approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.

**11.** Gli spazi finanziari verticali regionali di cui al comma 5 sono suddivisi in due quote:

a) quota generale, da ripartirsi secondo criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale;

b) quota straordinaria, da destinare a sopravvenute esigenze di natura particolare o urgente.

**12.** La normativa regionale in materia di patto di stabilità può essere rivista, con successiva legge regionale, ove intervengano disposizioni statali in materia di coordinamento della finanza pubblica cui la Regione fosse tenuta ad adeguarsi.

**13.** Eventuali modifiche statali che comportino esclusivamente adeguamenti o aggiustamenti contabili sono recepite dalla Giunta regionale.

**14.** La Giunta regionale definisce, altresì, ogni altra modalità utile e necessaria per la completa attuazione della disciplina contenuta nel presente articolo.

**15.** Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, le informazioni relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il 31 luglio costituisce inadempimento del patto di stabilità, con conseguente applicazione delle sanzioni previste ai commi 16 e 17.

Periodicamente le Province e i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti inviano le informazioni concernenti i dati relativi al saldo finanziario in termini di competenza mista.

**16.** In caso di mancato conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità come definiti dal comma 2, lettere a), b) e c), gli enti nell'esercizio successivo:

a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;

b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 12, comma 12, della legge regionale 17/2008.

**17.** Nei confronti degli enti locali che non rispettino l'obiettivo determinato ai sensi del comma 5, oltre alle altre sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, con la legge finanziaria regionale sono ridotti, nell'anno successivo, i trasferimenti ordinari. La riduzione è pari alla differenza tra il saldo finanziario realizzato dall'ente e l'obiettivo programmatico annuale.

**18.** Fermo restando il sistema sanzionatorio previsto ai commi 16 e 17, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, può disporre ulteriori misure premiali e penali anche in relazione alla gestione degli spazi finanziari ceduti agli enti locali.

OMISSIS

**20.** Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

**21.** Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e della successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, ciascuno degli enti soggetti al patto di stabilità interno è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla Direzione centrale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le disposizioni previste dal comma 16.

OMISSIS

**Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)>>**

**Art. 12**

**(Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione)**

**(TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N. 24, DALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2010, N. 12, DAGLI ARTICOLI 11 E 12 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N. 22, DALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2011, N. 11, DALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2011, N. 18, DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2012, N. 3, DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 27, DAGLI ARTICOLI 7 E 11 DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2013, N. 5, DALL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013, N. 6, DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2013, N. 23 e DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2014, N. 27)**

1. La Regione, nell'ambito delle competenze statutarie in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative norme di attuazione, garantisce l'unitarietà del sistema della finanza pubblica locale e favorisce la semplificazione delle relazioni istituzionali tra le autonomie locali, la Regione e lo Stato.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali assicura il coordinamento unitario della finanza pubblica locale, la raccolta in via esclusiva ed il trattamento dei dati e delle informazioni concernenti la finanza pubblica locale, fornisce agli enti locali servizi e tecnologie e predispone standard organizzativi e tecnici per l'integrazione delle informazioni, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale ed intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste). L'Amministrazione regionale e gli enti locali garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento dei dati di rispettiva competenza destinati a confluire nel Portale delle Autonomie locali. L'Amministrazione regionale realizza un sistema informativo, strumentale alle finalità di cui al comma 1 ed al presente comma, di supporto agli enti locali ed alla Regione stessa. A tal fine è stanziato un fondo di 200.000 euro per l'anno 2009.

3. Per le finalità previste dal comma 2, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2009 a carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 1729 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

4.

(ABROGATO)<sup>1</sup>

5.

(ABROGATO)<sup>2</sup>

6.

(ABROGATO)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.

<sup>2</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.

<sup>3</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.

**7.**

(ABROGATO)<sup>4</sup>

**8.**

(ABROGATO)<sup>5</sup>

**9.**

(ABROGATO)<sup>6</sup>

**10.**

(ABROGATO)<sup>7</sup>

**10 bis.**

(ABROGATO)<sup>8</sup>

**11.**

(ABROGATO)<sup>9</sup>

**12.** Gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità sono tenuti a ridurre il proprio debito residuo nel triennio 2015-2017 con le seguenti modalità:

a) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dell'1 per cento per gli anni dal 2015 al 2017 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,5 per cento per gli anni dal 2015 al 2017 rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;

c) per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, a decorrere dal 2015, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,1 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente.<sup>10</sup>

**13.** Sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 12 i Comuni e le Province per i quali l'ammontare dello stock di debito residuo al 31 dicembre di ciascun anno sia inferiore al 40 per cento del totale degli accertamenti dei primi tre titoli dell'entrata del medesimo esercizio. L'obiettivo di riduzione dovrà essere conseguito annualmente per gli anni, all'interno del triennio, nei quali l'ente ha superato la soglia, con

---

<sup>4</sup> Comma abrogato da art. 18, comma 4, L.R. 18/2011.

<sup>5</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.

<sup>6</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.

<sup>7</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.

<sup>8</sup> Comma abrogato da art. 18, comma 6, L.R. 18/2011.

<sup>9</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.

<sup>10</sup> Comma sostituito da art. 11, comma 3, L.R. 24/2009; aggiunte parole alla lettera b), da art. 10, comma 15, L.R. 12/2010, comma sostituito da art. 18, comma 7, L.R. 18/2011, sostituita la lettera c), da art. 14, comma 15, L.R. 27/2012 e sostituite parole da art. 14, commi 22, 23, 24, 25, L.R. 27/2014.

riferimento allo stock di debito e agli accertamenti dei primi tre titoli delle entrate al 31 dicembre dell'esercizio precedente e alle percentuali annue di riduzione indicate al comma 12.<sup>11</sup>

**14.**

(ABROGATO)<sup>12</sup>

**15.**

(ABROGATO)<sup>13</sup>

**16.** Ai fini della determinazione del debito sono esclusi dal conteggio:

a) l'indebitamento contratto a fronte di apposito contributo pluriennale statale, regionale, dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato, per la quota coperta dal contributo stesso; per ottenere la percentuale di detraibilità si fa riferimento all'incidenza del contributo sull'intero costo dell'indebitamento, costituito da quota capitale più interessi, come risultante dal piano di ammortamento;

b) i mutui contratti nell'ambito del programma per la realizzazione di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 37 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche;

c) l'indebitamento contratto per interventi di tutela della pubblica incolumità a fronte di verbali di somma urgenza e per interventi di edilizia scolastica, entrambi nella misura del 50 per cento;

d) l'indebitamento contratto per investimenti il cui piano economico finanziario si presenta in equilibrio, senza alcuna contribuzione pubblica sulla gestione.

d bis) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla salvaguardia dei siti Unisco<sup>14</sup>;

d ter) l'indebitamento contratto per investimenti destinati alla realizzazione dei progetti relativi ai Piani integrati di sviluppo urbano sostenibile<sup>15</sup>.

**17.** Ai fini del perseguimento dell'obiettivo posto dal comma 12, l'indebitamento contratto per interventi sulla viabilità di rilevanza strategica regionale è imputato su più annualità, per un massimo di tre, se lo prevedono accordi di programma tra Regione ed enti locali.

**18.** Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale degli enti locali, in coerenza con gli obiettivi posti dal patto di stabilità.<sup>16</sup>

**19.**

(ABROGATO)<sup>17</sup>

**20.**

(ABROGATO)<sup>18</sup>

---

<sup>11</sup> Abrogate parole da art. 10, comma 16, L.R. 12/2010; comma sostituito da art. 11, comma 3, L.R. 22/2010 e da art. 18, comma 8, L.R. 18/2011.

<sup>12</sup> Comma abrogato da art. 11, comma 12, L.R. 24/2009.

<sup>13</sup> Comma abrogato da art. 18, comma 9, L.R. 18/2011.

<sup>14</sup> Aggiunta lettera d bis) da art. 5, comma 4, lett. a), L.R. 3/2012.

<sup>15</sup> Aggiunta lettera d ter) da art. 5, comma 4, lett. a), L.R. 3/2012.

<sup>16</sup> Comma sostituito da art. 11, comma 4, L.R. 24/2009.

<sup>17</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.



**21.**

(ABROGATO)<sup>19</sup>

**21 bis.**

(ABROGATO)<sup>20</sup>

**22.**

(ABROGATO)<sup>21</sup>

**23.**

(ABROGATO)<sup>22</sup>

**23 bis.**

(ABROGATO)<sup>23</sup>

**24.**

(ABROGATO)<sup>24</sup>

**25.** Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità, che presentano come media del triennio 2011-2013 un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 30 per cento, assicurano per ogni anno del triennio 2015-2017 il contenimento della spesa di personale, rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. La percentuale di cui al primo periodo è elevata al 35 per cento per i Comuni individuati quali enti gestori del servizio sociale dei Comuni, di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), nonché per i Comuni nel cui territorio vi siano siti dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'umanità. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.<sup>25</sup>

**25.1.** Qualora il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, previsto al comma 25, non garantisca, per ogni anno del triennio 2015-2017, il rispetto del

---

<sup>18</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.

<sup>19</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.

<sup>20</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.

<sup>21</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.

<sup>22</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.

<sup>23</sup> Comma abrogato da art. 18, comma 13, L.R. 18/2011.

<sup>24</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.

<sup>25</sup> Integrata la disciplina da art. 13, comma 14, L.R. 24/2009, comma sostituito da art. 18, comma 15, L.R. 18/2011, integrata la disciplina da art. 5, comma 4, lett. b), L.R. 3/2012, modificato il primo periodo e integrato il secondo periodo da art. 14, commi 16 e 17, della L.R. 27/2012 e sostituite parole da art. 14, comma 26, L.R. 27/2014.

rapporto tra spesa di personale e spesa corrente nei limiti percentuali indicati al medesimo comma, gli enti adottano politiche di personale coerenti che consentano, entro la fine del triennio 2015-2017, il rientro graduale entro i limiti percentuali fissati dalla legge, che costituiscono indicatori di natura strutturale.<sup>26</sup>

**25 bis.** Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006, sono valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti in base ai rimborsi che l'ente eroga ad altri enti per l'utilizzo di dipendenti non inseriti nella sua pianta organica, nonché, viceversa, in base alle somme ricevute da altri enti per il personale incardinato nella pianta organica dell'ente che presta il personale<sup>27</sup>.

**25 ter.** Ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25, gli enti inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno.<sup>28</sup>

**26.**

(ABROGATO)<sup>29</sup>

**26 bis.**

(ABROGATO)<sup>30</sup>

**27.** Ai fini di quanto previsto dal comma 25 non rilevano le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni relative:

- a) alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;
- b) alle quote obbligatorie delle categorie protette e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili;
- c) a contratti aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.<sup>31</sup>

**27 bis.** Le nuove assunzioni di personale da parte delle aziende per i servizi alla persona o delle aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 6/2006, presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, possono avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 25, secondo periodo. Il costo del personale della pianta organica aggiuntiva va rapportato alla spesa corrente riferita alla sola gestione del servizio sociale.<sup>32</sup>

---

<sup>26</sup> Comma aggiunto da art. 14, comma 27, L.R. 27/2014.

<sup>27</sup> Comma aggiunto da art. 12, comma 35, L.R. 12/2009; sostituito da art. 11, comma 6, L.R. 24/2009, modificato da art. 18, comma 16, L.R. 18/2011 e sostituito da art. 14, comma 18, L.R. 27/2012.

<sup>28</sup> Comma aggiunto da art. 11, comma 7, L.R. 24/2009, sostituito da art. 18, comma 17, L.R. 18/2011, sostituito da art. 14, comma 19, L.R. 27/2012 e sostituite parole da art. 14, comma 28, L.R. 27/2014.

<sup>29</sup> Comma sostituito da art. 18, comma 18, L.R. 18/2011 e abrogato da art. 14, comma 58, lettera a), L.R. 27/2014.

<sup>30</sup> Comma abrogato da art. 18, comma 19, L.R. 18/2011.

<sup>31</sup> Sostituito il numero 3 ), lettera b ), da art. 11, comma 9, L.R. 24/2009; comma sostituito da art. 18, comma 20, L.R. 18/2011, aggiunte parole alla lettera b) da articolo 7, comma 1, L.R. 5/2013 e sopresse parole alla lettera b) da art. 14, comma 29, L.R. 27/2014.

<sup>32</sup> Comma aggiunto da art. 10, comma 24, L.R. 11/2011 e sostituite parole al primo periodo da art. 14, comma 20, L.R. 27/2012.

## 28.

(ABROGATO)<sup>33</sup>

**28.1.** Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2013-2015, gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato limitatamente alle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nel biennio precedente, ove non già sostituite, nonché a quelle verificatesi nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento. L'ammontare della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non può superare il corrispondente ammontare del penultimo anno precedente. Sono consentite eventuali procedure di mobilità in compensazione tra gli enti locali del comparto unico, che avvengano anche nel medesimo esercizio finanziario, purché venga rispettato il limite di spesa di cui ai primo periodo. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituiscono spesa di personale, oltre a quella iscritta nell'intervento 1 del Titolo I della spesa corrente, anche quella sostenuta per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro e per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000.<sup>34</sup>

### 28.1.1.

ABROGATO<sup>35</sup>

**28 bis.** Ai fini di quanto dispone il comma 28.1, per spesa di personale si intende intervento 1 del Titolo I della spesa corrente dalla quale vanno escluse le spese connesse:

- a) nuove assunzioni relative alla polizia locale al fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale e al fine di attuare i patti locali di sicurezza, previsti dalla normativa statale e regionale in materia di sicurezza;
- b) assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette per le sole quote obbligatorie e di lavoratori socialmente utili;
- b) bis nuove assunzioni aventi totale copertura in finanziamenti specifici e vincolati dell'Unione europea, dello Stato, della Regione e di altri enti.<sup>36</sup>

**29.** Al regime previsto dal comma 28.1 sono consentite deroghe, debitamente motivate, purché vengano assicurate entrambe le seguenti condizioni:

- a) il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non deve essere superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;
- b) il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non deve superare quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.

<sup>34</sup> Comma aggiunto da art. 11, comma 7, lettera b), L.R. 22/2010 e sostituito da art. 14, comma 21, L.R. 27/2012. L'articolo 10, comma 52, della L.R. 26 luglio 2013, n. 6, prevede: <<**52.** Limitatamente all'anno 2013, gli enti di cui all'articolo 12, comma 28.1, della legge regionale 17/2008, e successive modifiche, ai fini dell'applicazione del medesimo comma, possono fare riferimento al biennio o al triennio precedente e alla spesa per il personale del penultimo o dell'ultimo anno precedente.>>.

<sup>35</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 22, lettera c), L.R. 23/2013.

<sup>36</sup> Comma aggiunto da art. 11, comma 11, L.R. 24/2009; sostituite parole da art. 11, comma 7 lettera c), L.R. 22/2010 e sostituita lett. a), aggiunta lettera b bis), da art. 18, commi 21 e 22, L.R. 18/2011, sostituite parole da art. 14, comma 23, L.R. 27/2012, aggiunte parole alla lettera b) da articolo 7, comma 1, L.R. 5/2013 e soppresse parole alla lettere b) da art. 14, comma 29, L.R. 27/2014.

**30.** Il trasferimento di personale tra amministrazioni nell'ambito di forme associative, che diano luogo, nelle fattispecie previste dalla legge, alla costituzione di piante organiche aggiuntive, può avvenire a condizione di invarianza della spesa e consistenza numerica del personale. La presente disposizione si applica anche nei confronti dei <<comuni gestori>> che non hanno rispettato il patto di stabilità. Le cessazioni di personale non sono conteggiate dall'ente cedente ai fini previsti dal comma 28.1.<sup>38</sup>

**31.**

(ABROGATO)<sup>39</sup>

**32.** Ai fini del presente articolo, la popolazione da considerare è quella risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di riferimento, dai dati delle anagrafi comunali, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla <<Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/Posas)>> individuata dal programma statistico nazionale, previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400).

OMISSIS

---

<sup>37</sup> Sostituite parole da art. 11, comma 7, lettera d), L.R. 22/2010, integrata la disciplina da art. 10, comma 25, L.R. 11/2011, sostituite parole da art. 14, comma 24, L.R. 27/2012 e da art. 14, comma 30, L.R. 27/2014.

<sup>38</sup> Sostituite parole da art. 11, comma 7, lettera e), L.R. 22/2010 e sostituite parole all'ultimo periodo da art. 14, comma 25, L.R. 27/2012.

<sup>39</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 27, L.R. 27/2012.

**Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2013)>>**

**Articolo 14**  
**(Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)**

**(TESTO COORDINATO CON LE MODIFICHE APPORTATE DALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2013, N. 5 E DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2013, N. 23)**

**1.** (ABROGATO)<sup>40</sup>

**2.** (ABROGATO)<sup>41</sup>

**3.** (ABROGATO)<sup>42</sup>

**4.** (ABROGATO)<sup>43</sup>

**4 bis.** (ABROGATO)<sup>44</sup>

**4 ter.** (ABROGATO)<sup>45</sup>

**5.** (ABROGATO)<sup>46</sup>

**6.** (ABROGATO)<sup>47</sup>

---

<sup>40</sup> Comma modificato da art. 11, comma 5, lettera a), L.R. 5/2013 e abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L.R. 27/2014.

<sup>41</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L.R. 27/2014.

<sup>42</sup> Comma abrogato da art. 11, comma 5, lettera c), L.R. 5/2013.

<sup>43</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L.R. 27/2014.

<sup>44</sup> Comma aggiunto da art. 11, comma 5, lettera b), L.R. 5/2013 e abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L.R. 27/2014.

<sup>45</sup> Comma aggiunto da art. 10, comma 45, lettera a), L.R. 6/2013 . e abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L.R. 27/2014.

<sup>46</sup> Comma abrogato da art. 11, comma 5, lettera c), L.R. 5/2013.

<sup>47</sup> Comma sostituito da art. 11, comma 5, lettera d), L.R. 5/2013 e abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L.R. 27/2014.

**6 bis.**

(ABROGATO)<sup>48</sup>

**7.**

(ABROGATO)<sup>49</sup>

**8.**

(ABROGATO)<sup>50</sup>

**9.**

(ABROGATO)<sup>51</sup>

**10.**

(ABROGATO)<sup>52</sup>

**11.**

(ABROGATO)<sup>53</sup>

**12.**

ABROGATO<sup>54</sup>

**13.**

(ABROGATO)<sup>55</sup>

OMISSIS

**26.** Gli enti locali istituiti a decorrere dal 2013 sono soggetti alla disciplina regionale in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa di personale a decorrere dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione.

OMISSIS

---

<sup>48</sup> Comma aggiunto da art. 10, comma 45, lettera b), L. R. 6/2013 e abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L.R. 27/2014.

<sup>49</sup> Comma modificato da art. 11, comma 5, lettere e) ed f), L.R. 5/2013 e abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L.R. 27/2014.

<sup>50</sup> Comma abrogato da art. 11, comma 5, lettera c), L.R. 5/2013.

<sup>51</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L.R. 27/2014.

<sup>52</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L.R. 27/2014.

<sup>53</sup> Comma modificato da articolo 14, comma 22, lettera b), L.R. 23/2013, sostituita lettera a) da art. 14, comma 10, L.R. 15/2014 e abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L.R. 27/2014.

<sup>54</sup> Comma abrogato da articolo 14, comma 22, lettera b), L.R. 23/2013.

<sup>55</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 58, lettera b), L.R. 27/2014.

**Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)>>**

**Articolo 14  
(Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)**

OMISSIS

**3.**

(ABROGATO)<sup>56</sup>

**3 bis.**

(ABROGATO)<sup>57</sup>

**4.**

(ABROGATO)<sup>58</sup>

**5.**

(ABROGATO)<sup>59</sup>

**5 bis.**

(ABROGATO)<sup>60</sup>

**6.**

(ABROGATO)<sup>61</sup>

**7.**

(ABROGATO)<sup>62</sup>

**8.**

(ABROGATO)<sup>63</sup>

---

<sup>56</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L.R. 27/2014.

<sup>57</sup> Comma aggiunto da art. 14, comma 4, L.R. 15/2014 e abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L.R. 27/2014.

<sup>58</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L.R. 27/2014.

<sup>59</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L.R. 27/2014.

<sup>60</sup> Comma aggiunto da art. 14, comma 8, L.R. 15/2014 e abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L.R. 27/2014.

<sup>61</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L.R. 27/2014.

<sup>62</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L.R. 27/2014.

<sup>63</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L.R. 27/2014.

**9.**

(ABROGATO)<sup>64</sup>

**10.**

(ABROGATO)<sup>65</sup>

**11.**

(ABROGATO)<sup>66</sup>

**12.** A decorrere dall'esercizio 2015 le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali della Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza e conseguono un obiettivo in termini di saldo economico o finanziario, che viene definito ai sensi di quanto previsto nella normativa statale. Con successiva legge regionale si provvede a disciplinare termini, modalità ed eventuali obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della Regione.

**13.** Ai fini dell'assoggettamento agli obiettivi di cui al comma 12 gli organismi devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;
- b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.

OMISSIS

---

<sup>64</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L.R. 27/2014.

<sup>65</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L.R. 27/2014.

<sup>66</sup> Comma abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L.R. 27/2014.



## **Norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici**

### **Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)>>**

#### **Articolo 14**

#### **(Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)**

**1.** La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, si fa parte attiva del processo di attuazione della riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), per quanto riguarda gli enti locali del proprio territorio.

**2.** Ai fini di cui al comma 1, la Regione, per il tramite della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme:

a) assume il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, anche con il coinvolgimento degli enti locali;

b) promuove iniziative formative e di accompagnamento per creare le migliori condizioni possibili per l'applicazione a regime della nuova disciplina;

c) si pone come interlocutore e garante nei confronti dello Stato per l'attuazione della sperimentazione e per l'avvio a regime dell'armonizzazione dei bilanci, anche al fine di ricercare soluzioni contabili legate a specificità e peculiarità, derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.

OMISSIS

### **Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale (Legge finanziaria 2015)>>**

#### **Art. 14**

#### **(Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)**

OMISSIS

**31.** In conformità al protocollo Stato-Regione, la Regione e gli enti locali del suo territorio, ai fini dell'attuazione del sistema regionale integrato, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011), assicurano la completa applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a decorrere dal 2016.

**32.** Gli enti locali del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall'esercizio 2015 le disposizioni e i principi contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. Pertanto, nel 2015 gli enti locali della Regione adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014 con funzione autorizzatoria, ai quali gli enti medesimi affiancano, con funzione conoscitiva, gli schemi previsti dalle nuove disposizioni in materia di bilancio armonizzato. A

decorrenza dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

OMISSIS

## **Norme in materia di enti deficitari e dissestati**

### **Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)>>**

#### **Articolo 14**

#### **(Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)**

OMISSIS

**16.** In attuazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nelle more di una disciplina regionale organica in materia di enti locali deficitari o dissestati, si applicano la disciplina statale, per quanto compatibile, e le disposizioni di cui ai commi da 17 a 21.

**17.** Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall' articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).

**18.** Con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali:

a) sono individuati gli uffici regionali e gli eventuali organismi competenti per le attività di cui al comma 17. Fino all'adozione di tale deliberazione la trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti i soggetti di cui all' articolo 27, comma 1, della legge regionale 23/1997, sono curati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali;

b) sono definite le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 17.

**19.** Per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all' articolo 243 bis del decreto legislativo 267/2000 , la Regione istituisce un fondo di anticipazione finanziaria per assicurare la stabilità finanziaria dei bilanci degli enti locali in difficoltà.

**20.** Ai fini del comma 19, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti:

a) i criteri per l'accesso al fondo, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale;

b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della Regione;

c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quali l'ente beneficiario si impegna a sottostare per la durata definita dalla Giunta regionale stessa.

**21.** Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 9756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

OMISSIS

## **Norme in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali**

### **Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 <<assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007>>,**

#### **Articolo 12**

##### **<<finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione>>**

**(coordinato con le modifiche apportate dall'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2011) n. 18**

OMISSIS

**57.** Nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni dei comuni la revisione economico finanziaria è affidata a un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione dei comuni a maggioranza assoluta dei membri.<sup>67</sup>

**58.** Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti che al momento dell'elezione dell'organo di revisione abbiano, secondo l'ultimo rendiconto approvato, una cifra superiore a 8 milioni di euro relativamente ai primi tre titoli delle entrate correnti, escludendo gli eventuali contributi straordinari derivanti da calamità naturali, è previsto un collegio composto da tre membri, eletto con voto limitato a due componenti. Il collegio dura in carica tre anni. Nei rimanenti comuni trova applicazione la previsione stabilita per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.<sup>68</sup>

**59.** I revisori degli enti locali che abbiano già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente, possono essere nuovamente nominati in detto ente a condizione che sia decorso un periodo di tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico.

OMISSIS

### **Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2012)>>**

#### **Articolo 18**

##### **<<coordinamento della finanza pubblica locale e altre norme contabili>>**

**(coordinato con le modifiche apportate dall'articolo 10 <<finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione>> della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 <<assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007>>**

OMISSIS

**28.** Negli enti locali del Friuli Venezia Giulia l'organo di revisione economico finanziaria è scelto dai rispettivi organi assembleari mediante elezione. Nel caso di Collegio di revisori l'organo assembleare provvede altresì a nominare Presidente uno dei tre componenti.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Comma modificato da art. 18, comma 30, L.R. 18/2011.

<sup>68</sup> Comma modificato da art. 18, commi 31 e 32, L.R. 18/2011.

<sup>69</sup> Comma integrato da art. 10, comma 72, L.R. 14/2012.

**29.** I revisori sono scelti tra i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

OMISSIS

**Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale (Legge finanziaria 2015)>>**

**Art. 14**

**(Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)**

OMISSIS

**19.** L'organo di revisione degli enti locali soggetti al patto di stabilità:

- a) certifica il contenuto dei modelli che gli enti inviano ai sensi del comma 15;
- b) vigila sull'andamento dell'indebitamento;
- c) vigila sull'andamento della spesa di personale;
- d) verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a), b) e c);
- e) verifica la coerenza degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale con gli obiettivi posti dal patto di stabilità;
- f) verifica la congruità delle cessioni o richieste di spazi finanziari regionali in collaborazione con i servizi finanziario e tecnico dell'ente locale.

OMISSIS

## **Norme in materia di tempistica per l'approvazione dei documenti contabili per l'esercizio 2015**

**Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 <<Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale (Legge finanziaria 2015)>>**

### **Art. 14**

**(Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)**

OMISSIS

**42.** In via straordinaria per l'anno 2015 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

OMISSIS

**46.** In via straordinaria i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione, per l'anno 2014, entro il 31 maggio 2015. Tale termine può essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.

OMISSIS